


ORIGINALE

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	DATA
 <i>Città di MAGENTA</i>	Giunta Comunale	102	02.07.2012
OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO. SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 91 DEL 16.05.2011.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladodici (2012) addì Due del mese di Luglio

02.07.2012

alle ore 9.10 nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale ed all'appello sono risultati:

Numero	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
1	INVERNIZZI GIANMARCO	S i n d a c o	si
2	RAZZANO PAOLO	Assessore	si
3	BEVILACQUA PAOLA	Assessore	si
4	GAREGNANI MONICA	Assessore	si
5	LONATI SIMONE	Assessore	si
6	SALVAGGIO VINCENZO	Assessore	si

Assiste il Segretario Generale *Dott.ssa Diana Naverio*

Il Dott. GIANMARCO INVERNIZZI- Sindaco - assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

CITTA' DI MAGENTA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 102 IN DATA 02/07/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LEOPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO. SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 91 DEL 16.05.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii. che, per le opere prive o difformi dall'autorizzazione paesaggistica prevede, all'art. 167 quanto segue: "In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4", ovvero qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica delle opere stesse, in alternativa alla rimessione in pristino, si applica una sanzione pecuniaria equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinata previa perizia di stima;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16.05.2011 con cui veniva approvata la procedura per la determinazione della sanzione pecuniaria per le opere realizzate abusivamente in aree sottoposte a vicolo paesaggistico;

Considerato che ai fini della semplificazione procedurale, nel caso di alcuni interventi "minori" o di minor impatto qui sotto elencati, si è proceduto - *in via sperimentale sino al 31.12.2011* - ad una stima "forfettaria" della sanzione pecuniaria da applicare, secondo le indicazioni sotto riportate, che, se accettate dal trasgressore, andavano a sostituire per il tipo di abuso commesso - che ha alterato l'aspetto esteriore dei luoghi -, il procedimento estimatorio previsto dal D.Lg. n. 42/2004, e nella fattispecie:

- INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIO - URBANISTICA NON QUANTIFICABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE UTILE O VOLUME (rientrano in questa categoria anche lavorazioni assimilabili ad opere di urbanizzazione eseguite in difformità dal soggetto lottizzante, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiali a cielo aperto ed opere simili): La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa nella misura di € 4.000,00;
- RESTAURO: La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 2.000,00;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E VOLUME: La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.500,00;
- MOVIMENTI DI TERRA (Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi):
 - Fino a 15 mc. € 1.000,00;
 - Oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: € 1.000,00 + 20 €/mc. oltre i 15;
 - Oltre i 100 mc.: € 3.000,00 + € 30/mc. oltre i 100.

Stabilendo una sanzione minima comunque pari a € 1.000,00.

Ritenuto che in tale "periodo sperimentale", intercorso tra il 16.05.2011 ed oggi, l'applicazione di una "stima forfetaria" nei casi "definiti minori", ha portato effettivamente ad una semplificazione procedurale sia per l'amministrazione comunale che per il cittadino comunque "utente finale".

Considerato che a seguito dei procedimenti istruttori delle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica pervenute dal 16.05.2011 ad oggi (art. 181 de D.Lgs. n. 42/2004) si è evidenziata l'opportunità di confermare e di meglio specificare le casistiche degli interventi minori o di minor impatto proponendo la seguente specificazione/integrazione al p.to 6 dell'allegato A della deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 16.05.2011 nella seguente formulazione:

"Ai fini della semplificazione procedurale, nel caso di alcuni interventi "minori" o di minor impatto valutati "compatibili" ai sensi della lett. C) p.to 5 del presente allegato, si procedere ad una stima "forfetaria" della sanzione pecuniaria da applicare, secondo le indicazioni sotto riportate, che, se accettate dal trasgressore, sostituiscono per il tipo di abuso commesso - che ha alterato l'aspetto esteriore dei luoghi -, il procedimento estimatorio:

- INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIO - URBANISTICA NON QUANTIFICABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE UTILE O VOLUME (rientrano in questa categoria anche lavorazioni assimilabili ad opere di urbanizzazione eseguite in difformità dal soggetto lottizzante, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiali a cielo aperto ed opere simili): La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa nella misura di € 4.000,00;
- RESTAURO: La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 2.000,00;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E VOLUME: (rientrano in questa categoria anche le opere di modifica delle aperture e degli elementi di facciata, le modifiche alle recinzioni esistenti nonché la posa di pannelli fotovoltaici e solari sulle coperture esistenti). La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.500,00;
- MOVIMENTI DI TERRA (Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi):
 - Fino a 15 mc. € 1.000,00;
 - Oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: € 1.000,00 + 20 €/mc. oltre i 15;
 - Oltre i 100 mc.: € 3.000,00 + € 30/mc. oltre i 100.
- INSEGNE PUBBLICITARIE La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.000,00;

La sanzione minima è comunque pari a € 1.000,00."

Visto inoltre l'allegato documento (Allegato A) recepente le modifiche testè proposte che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, predisposto dal Settore Tecnico e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. Di confermare, in via definitiva, l'applicazione del principio di applicazione della "Stima forfetaria" della sanzione pecuniaria per gli interventi minori o di minor impatto come definiti nel presente dispositivo deliberativo.
2. Di approvare le modifiche/integrazioni - riportate in premessa - relative alle casistiche degli interventi minori o di minor impatto originariamente previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 16.05.2011;
3. Di approvare di conseguenza l'allegato documento "**Determinazione della sanzione pecuniaria per opere realizzate abusivamente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico**" (Allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto del termine del periodo sperimentale per l'applicazione del principio di terminazione "forfetario" della sanzione per interventi abusivi "minori".
4. Di demandare al Settore Tecnico il compimento degli atti conseguenti all'approvazione del presente atto.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.

CITTA' di MAGENTA

Allegato alla delibera della Giunta Comunale N. 102 del 02/07/2012.

avente per OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LEOPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO. SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 91 DEL 16.5.2011

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 D.LVO 18.08.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Magenta, li' 22.06.2012



IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Biolzi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Magenta, li' 29 GIU. 2012



IL DIRIGENTE
UNITA' DI STAFF RISORSE
Dott. Davide Fara

Determinazione della sanzione pecuniaria per opere realizzate abusivamente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico

1. OGGETTO

Le seguenti procedure si applicano nei confronti delle opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n°42/2004, in assenza o in difformità totale o parziale dell'autorizzazione paesaggistica, e le stesse siano oggetto di **accertamento di compatibilità paesaggistica** ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa sulla tutela paesaggistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati (artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42), fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del D. Lgs. n° 42/2004 (interventi non soggetti ad autorizzazione).

Le violazioni a tale regime determinano, oltre all'applicazione delle sanzioni comminate dal codice penale per il reato di modificazione del territorio, l'irrogazione di sanzioni per l'illecito amministrativo.

In particolare, l'art. 167, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 (che riprende l'art. 15 della L. 1497/39 ed il successivo art. 164 del D. lgs. 490/99) prevede quanto segue: *"In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4"* (opere prive o difformi dall'autorizzazione paesaggistica oggetto di accertamento della compatibilità paesaggistica), nel qual caso, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica delle opere stesse, in alternativa alla rimessione in pristino, si applica una sanzione pecuniaria equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, **determinata previa perizia di stima.**

Con il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 (art. 82), lo Stato ha delegato le funzioni amministrative in materia di beni ambientali alle Regioni.

Successivamente, la Regione Lombardia ha emanato la **L.R. n° 12.2005** che, all'art. 80 comma 1 delega ai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del D. lgs. 42/2004.

3. RIPRISTINO O COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs.42.2004 e s.m.i., il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo accertamento favorevole di compatibilità paesaggistica nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

4. ITER PROCEDURALE PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' E DETERMINAZIONE INDENNITA' PECUNIARIA

Si propone la seguente procedura per la determinazione dell'indennità pecuniaria entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza:

- a) presentazione istanza di parte per accertamento di compatibilità della presunta violazione della normativa sulla tutela paesaggistica;
- b) comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241, e smi;
- c) istruttoria a cura dell'Ufficio Paesaggio del Settore Tecnico;
- d) acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della Commissione per il Paesaggio;
- e) acquisizione del parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni;
- f) determinazione dell'indennità pecuniaria, secondo le modalità di seguito indicate;
- g) predisposizione provvedimento di pagamento dell'indennità pecuniaria;
- h) emissione provvedimento di compatibilità paesistica a pagamento dell'indennità pecuniaria avvenuto

5. PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E DELLA SOPRINTENDENZA

Con riferimento ad opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D. Lgs. n° 42/2004, in base all'art. 167 del D. Lgs. n° 42/2004, il **parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio** dovrà riportare esplicito riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) opere **incompatibili** con la tutela del vincolo, in quanto hanno determinato una alterazione ambientale così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse;
- b) opere **tollerate** dall'ambiente, in quanto pur realizzando le medesime un danno ambientale (e sul punto dovrà essere fornita adeguata motivazione), questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà rilasciato parere favorevole, disponendo l'applicazione a carico dell'autore dell'abuso della indennità risarcitoria di cui all'art. 167 del D. Lgs. n° 42/2004 nella misura del maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito;
- c) opere **compatibili** con la tutela del vincolo e rilasciare parere favorevole in quanto non hanno determinato alcun apprezzabile danno ambientale.

Una volta acquisito – poi - il **parere obbligatorio della Soprintendenza:**

- nel caso di cui al punto a) si dovrà procedere all'adozione dell'ordinanza dirigenziale per la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato preesistente. In tal caso non si applica l'indennità risarcitoria. Affinché i provvedimenti di demolizione non siano dichiarati illegittimi per difetto di motivazione, essi dovranno contenere un esplicito riferimento al contrasto insanabile tra l'opera e le caratteristiche della zona. Dovrà cioè emergere quali sono stati i criteri che hanno presieduto alla scelta della demolizione al fine di chiarire che la riduzione in pristino rappresenta l'unica soluzione per salvaguardare i valori paesaggistici tutelati con il D. Lgs. n° 42/04.
- nel caso di cui al punto b) si dovrà procedere alla determinazione del danno ambientale. Va comunque quantificato anche il profitto in quanto la sanzione pecuniaria deve essere determinata con riguardo al maggior importo fra danno arrecato e profitto conseguito.
- nel caso di cui al punto c) la sanzione di cui all'articolo 167 del D. Lgs. n° 42/2004 sarà determinata dalla sola valutazione del profitto conseguito.

6. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

L'indennità risarcitoria è - ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/04 - pari al valore più alto tra il danno paesaggistico arrecato e la stima del profitto conseguito, determinata previa apposita perizia, da redigersi a cura del Settore Tecnico comunale o dell'Agenzia del Territorio competente, di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato, alle norme di tutela vigenti sull'area interessata e mediante stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere edilizie abusive. In via generale:

- **il danno paesaggistico**, ossia la distruzione, il deterioramento o le alterazioni causate all'ambiente, è posto pari al costo necessario al Comune per il ripristino dello stato dei luoghi, l'insieme cioè dei costi ordinari da sostenere per ripristinare le condizioni originarie del bene danneggiato (ossia è pari al prezzo di demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme e prescrizioni paesaggistiche e di ripristino dello stato dei luoghi come originariamente erano); tale importo, determinato attraverso un computo metrico estimativo redatto utilizzando il prezziario vigente della CCIAA di Milano, deve poi essere incrementato a seconda della Classe di sensibilità paesistica identificata nella tavola DP PP3 "Carta della sensibilità dei luoghi" del Documento di Piano del PGT come segue:

- aree in classe 1: incremento del 0%;
- aree in classe 2: incremento del 10%;
- aree in classe 3: incremento del 20%;
- aree in classe 4: incremento del 30%.

(non si valutano le aree in classe 5 in quanto tutte di esclusiva competenza del Consorzio Lombardo del Parco della Valle del Ticino)

- **il profitto** è definito come differenza tra il valore/plus-valore generato dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa alla data di effettuazione della perizia.

Tale rapporto può essere posto pari al **30%** dell'incremento del valore venale del bene oggetto di trasformazione edilizio-paesaggistica oggetto di accertamento di compatibilità. I valori di riferimento, nel caso di stima redatta dal Settore Tecnico comunale, sono quelli di cui alla delibera di Consiglio Comunale 22.10.2008 n. 49 "*Criteria di valutazione della opportunità di monetizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in sostituzione della loro cessione gratuita e stima dei relativi valori di monetizzazione da corrispondere al Comune*".

Ai fini della semplificazione procedurale, nel caso di alcuni interventi "minori" o di minor impatto valutati "compatibili" ai sensi della lett. C) p.to 5 del presente allegato, si procedere ad una stima "forfettaria" della sanzione pecuniaria da applicare, secondo le indicazioni sotto riportate, che, se accettate dal trasgressore, sostituiscono per il tipo di abuso commesso - che ha alterato l'aspetto esteriore dei luoghi -, il procedimento estimatorio:

- **INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIO - URBANISTICA NON QUANTIFICABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE UTILE O VOLUME** (rientrano in questa categoria anche lavorazioni assimilabili ad opere di urbanizzazione eseguite in difformità dal soggetto lottizzante, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiali a cielo aperto ed opere simili): La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa nella misura di **€ 4.000,00**;

- **RESTAURO**: La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di **€ 2.000,00**;

- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E VOLUME**: (rientrano in questa categoria anche le opere di modifica delle aperture e degli elementi di facciata, le modifica alle recinzioni esistenti nonché la posa di

pannelli fotovoltaici e solari sulle coperture esistenti). La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.500,00;

- MOVIMENTI DI TERRA (Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi):

- Fino a 15 mc. € 1.000,00;
- Oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: € 1.000,00 + 20 €/mc. oltre i 15;
- Oltre i 100 mc.: € 3.000,00 + € 30/mc. oltre i 100.

- INSEGNE PUBBLICITARIE La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.000,00;

La sanzione minima è comunque pari a € 1.000,00.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. lgs. 42/2004 sarà comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui saranno indicati l'importo e le modalità per effettuare il pagamento.

Quando la sanzione abbia un importo superiore ad € 50.000, si può concedere, dietro esplicita richiesta dell'interessato, la rateizzazione fino ad un massimo di n.1 anno (n° 4 rate trimestrali, con l'applicazione per le rate successive alla prima degli interessi legali) e la presentazione di **polizza fideiussoria esclusivamente bancaria a garanzia del pagamento rateizzato.**

L'intera somma o la prima rata dovranno essere corrisposte entro il termine di giorni 60.

Per il ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali per il periodo di ritardo.

Trascorsi inutilmente 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di pagamento, si darà corso al recupero coatto delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo e trasmissione di apposita cartella esattoriale.

Come previsto dall'art. 167 comma 6 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., le somme riscosse come sanzioni pecuniarie di opere abusive realizzate in zone di tutela paesaggistica sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Delibera G.C. n. 102 in data 02.07.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO. SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 91 DEL 16.05.2011.

Letto il presente verbale di deliberazione approvato e firmato come segue:

IL SINDACO

Dott. Gianmarco Invernizzi



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diana Naverio

ORIGINALE

Delibera G.C. n. 102 in data 02.07.2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER LE OPERE REALIZZATE
ABUSIVAMENTE IN AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.
SPECIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE 91 DEL 16.05.2011

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL SINDACO

F.to Dott. Gianmarco Invernizzi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Diana Naverio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Magenta, li' 02 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diana Naverio